

Direzione: DIREZIONE

Area: COORDINAMENTO EMERGENZA-RICOSTRUZIONE E RACCORDO CON UFFICI REGIONALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01217 del 30/06/2023

Proposta n. 1335 del 28/06/2023

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 133 del 31 gennaio 2023, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8780, richiedente Gabriele Sperini.

Proponente:

Estensore	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 133 del 31 gennaio 2023, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8780, richiedente Gabriele Sperini.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Anrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla nomina del Direttore del predetto Ufficio e comunque non oltre la scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 189/2016;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare l'art. 1, comma 738, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 septies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2022» con le parole «31 dicembre 2023», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016";

VISTO inoltre l'art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 66, 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 133 del 31 gennaio 2023, che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- il tecnico di parte arch. Francesco D'Ambrosio, con nota acquisita al protocollo n 89059 del 15/03/2023, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento;

- in data 15 giugno 2023 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0558860 del 23/05/2023;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente designato per la seduta; per il Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, l'arch. Gioacchino Piazza; per la Regione Lazio, l'arch. Bruno Piccolo; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga l'ing. Cesare Crocetti, e per il Comune di Accumoli il geom. Giancarlo Guidi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione, per l'USR la dott.ssa Carla Franceschini, che assolve le funzioni di Segretario, e l'arch. Sabrina Zibellini; l'arch. Francesco D'ambrosio in qualità di tecnico di parte.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	PARERI
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)	
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Valutazione incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Comune di Accumoli	Definizione condono edilizio (L. n. 47/1985)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0669045 del 19/06/2023, allegato alla presente determinazione dal quale risulta che, precedentemente alla riunione, è pervenuto:

- dal **Comune di Accumoli** con prot. n. 0647490 del 14/06/2023:
 - il **PARERE FAVOREVOLE** ai fini della definizione del condono edilizio, comprensiva di **Compatibilità paesaggistica con prescrizioni**;
 - il **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** in merito all'intervento di ricostruzione;
- dall'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, il **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** in ordine alla V.inc.a ed il **NULLAOSTA**, entrambi acquisiti con prot. n. 0630317 del 09/06/2023;

CONSIDERATO che successivamente alla riunione sono pervenuti:

- dal **Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti** il **PARERE FAVOREVOLE** al condono, con suggerimenti sull'intervento di ricostruzione;
- dalla **Regione Lazio**, la nota prot. n. 0691522 del 23/06/2023 con la quale trasmette:
 - **PARERE FAVOREVOLE in merito alla Valutazione di incidenza ambientale**, prot.n. 0689308 del 23/06/2023;
 - **ATTESTATO DI DEPOSITO** per autorizzazione all'inizio dei lavori, protocollo n. 2022-0001005792 - posizione n. 135772 del 08/11/2022;

VISTO, inoltre, il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:

- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente

della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 133 del 31 gennaio 2023, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8780, richiedente Gabriele Sperini, con le **prescrizioni** di cui:

- al parere del **Comune di Accumoli** in merito alla conformità urbanistico-edilizia e alla compatibilità paesaggistica;
- al parere dell'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** in merito alla V.inc.A.;

2. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

3. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

4. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Dott. Stefano Fermante



VERBALE

CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189.

Riunione in videoconferenza del 15 giugno 2023

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 133 del 31 gennaio 2023, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8780, richiedente Gabriele Sperini.

VINCOLI E PARERI

ENTE	CONDONO	PARERI
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Valutazione incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Comune di Accumoli	Definizione condono edilizio (L. n. 47/1985)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	

Il giorno 15 giugno 2023, alle ore 10.15, a seguito di convocazione prot. n. 0558860 del 23/05/2023, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Arch. Gioacchino Piazza	X	
Regione Lazio	Arch. Bruno Piccolo	X	
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Ing. Cesare Crocetti	X	
Comune di Accumoli	Geom. Giancarlo Guidi	X	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, il dott. Jacopo Sce, designato per la seduta con nota prot. n. 0647868 del 14 giugno 2023. Sono presenti, inoltre, per l'USR Lazio la dott.ssa Carla Franceschini, che assolve le funzioni di Segretario, e l'arch. Sabrina Zibellini. È, inoltre, presente l'Arch. Francesco D'ambrosio quale tecnico di parte.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita;

Il Presidente comunica quindi che per l'intervento in oggetto sono pervenute:

- dal Comune di Accumoli:
 - la richiesta di documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 0607731 del 05/06/2023, cui è stato dato riscontro dal tecnico di parte con nota acquisita al prot. n. 0630412 del 09/06/2023;
 - il **PARERE FAVOREVOLE** ai fini della definizione del condono edilizio, comprensiva di **Compatibilità paesaggistica con prescrizioni**, acquisito con prot. n. 0647490 del 14/06/2023
 - il **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** in merito all'intervento di ricostruzione, acquisito con prot. n. 0647490 del 14/06/2023;
- dall'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, il **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** in ordine alla V.inc.a ed il **NULLAOSTA**, entrambi acquisiti con prot. n. 0630317 del 09/06/2023.

Detta documentazione è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/id8780gabrielesperini> accessibile con la password: sperini8780.

Viene quindi data la parola ai presenti per le rispettive valutazioni:

- il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga conferma il parere con prescrizioni già trasmesso;
- il rappresentante della Regione Lazio comunica di essere in attesa del parere V.inc.A. dell'Area competente per poter trasmettere il parere unico regionale, e riferisce che in merito all'autorizzazione sismica risulta il deposito per inizio lavori prot. n. 2022-0001005792 – posiz. n. 135772 del 08/11/2022, data antecedente alla convocazione della conferenza; chiede pertanto al tecnico di parte di confermare l'invarianza del progetto rispetto alla pratica oggetto di contributo.
- Il tecnico di parte conferma che il progetto depositato al Genio Civile è il medesimo a quello oggetto di conferenza per il quale si richiede il contributo, ma che, sulla base delle prescrizioni rilasciate dal Comune, sarà necessario effettuare una variante al progetto strutturale che verrà nuovamente depositata al Genio Civile.
- il rappresentante del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti preannuncia il parere favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica necessaria per la definizione del condono e specifica che, per l'intervento di ricostruzione, anche se il parere non è dovuto, intende riportare, nella comunicazione che verrà trasmessa a breve, opportuni suggerimenti;
- il rappresentante del Comune conferma i pareri già rilasciati, e sottolinea che è presente una prescrizione specifica per l'immobile censito con la particella 349, il quale dovrà mantenere l'altezza interna massima del sottotetto di 2,20 m.

Il presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso debbano essere acquisite informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ufficio o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero qualora lo richieda la complessità dell'intervento oggetto della Conferenza, i termini per la conclusione della Conferenza possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la

riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni convocate per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott. Jacopo Scelto 

Dott.ssa Carla Franceschini

MINISTERO DELLA CULTURA

SOPRINTENDENZA ABAP PER L'AREA METRO-POLITANA

DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

Arch. Gioacchino Piazza

REGIONE LAZIO

Arch. Bruno Piccolo

ENTE PARCO NAZIONALE DEL

GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Ing. Cesare Crocetti

COMUNE DI ACCUMOLI

Geom. Giancarlo Guidi

Copia



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Area IV - Edilizia Privata, Ricostruzione, Urbanistica e Protezione Civile

Spett.le Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio
Area Ricostruzione privata e
Controllo Amministrativo-Contabile
Via Flavio Sabino 27
02100 RIETI
privata.ricostruzione.lazio@legalmail.it

Spett.le Arch. D'Ambrosio Francesco
fr.dambrosio@pec.archrm.it

Sig. Sperini Gabriele
Per il tramite del professionista incaricato

OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 8780/2022 - Protocollo U.S.R. Lazio Rif. n. 12-057001-0000026604 -2022- SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione (Ordinanza n.19 e s.m.i.).

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE AGGREGATO EDILIZIO (CONSORZIO ID_052) SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - FOGLIO 7 P.LLA 349, 350 sub 1-4, 350 sub 2, 351 sub 3, 352 - FRAZIONE GRISCIANO.

Richiedente : SPERINI GABRIELE (Comproprietario Delegato)

PARERE

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dal Sig. SPERINI GABRIELE, nato a CROGNALETO (TE) il 12/01/1955, residente in CORSO PORTA ROMANA N. 46, TERAMO C.A.P. 64100, codice fiscale SPR GRL 55A12 D179M (in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZIO ID_052), assunta al protocollo U.S.R. Lazio n. 12-057001-0000026604 -2022 - **ID 8780**, per i lavori di RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI FABBRICATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 7 mappale n. 349, 350 sub 1-4, 350 sub 2, 351 sub 3, 352 ubicato in ACCUMOLI - FRAZIONE GRISCIANO ;

VISTO lo statuto dell'aggregato edilizio volontario "CONSORZIO ID_052" debitamente firmato dagli aventi titolo , con quale si dichiara la titolarità del 100% delle superfici utili dell'aggregato;

RICHIAMATA l'istanza caricata sul portale Ge.di.si. dal tecnico progettista;

ESAMINATI gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;
VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;
VISTA l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;
VISTO il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

DESTINAZIONE URBANISTICA: Foglio n°7 mappali n° 349, 350 sub 1-4, 350 sub 2, 351 sub 3, 352

Zona A/2

PRESCRIZIONI:

Tali zone si differenziano dalle zone A1 per la diversa provenienza storica e la relativa stratificazione architettonica, maggiormente influenzata, tra l'altro, dai processi di trasformazione spontanea che ne hanno ridotto la qualità architettonica d'insieme pur mantenendone a pieno titolo un'immagine di consolidati nuclei storici.

Sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso previsti nella zona A1 con le analoghe prescrizioni relativamente ai materiali e alle rispettive modalità d'uso; sono inoltre consentiti ampliamenti in ragione del 15% delle volumetrie esistenti destinati a garantire il miglioramento igienico, statico e funzionale degli organismi edilizi, nel rispetto delle prescrizioni di legge e degli allineamenti stradali.

Negli interventi di ampliamento relativi a sopraelevazioni, fatte salve le prescrizioni derivanti dalla normativa per l'edificazione in zona sismica, le nuove altezze non potranno superare quelle degli edifici contigui.

Analogamente a quanto prescritto per la zona A1, tutti gli interventi previsti nella zona A2, dovranno attuarsi secondo criteri e metodi volti a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'insieme storico e architettonico.

Nel caso di edifici fortemente degradati per i quali non risulti, da apposita perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, la possibilità di un intervento di risanamento e consolidamento, o qualora questo risultasse palesemente in contrasto con il rapporto costi benefici, è ammissibile la demolizione e la ricostruzione nell'ambito dei sedimi, delle sagome e dei volumi esistenti (da documentare tra l'altro anche con materiale proveniente da apposita ricerca storica), mediante il rigoroso rispetto delle precedenti prescrizioni architettoniche.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, volti tra l'altro anche al reperimento degli standard minimi di legge, dovranno essere definiti da apposito strumento attuativo di recupero.

VINCOLI SPECIFICI:

- a) l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- b) l'area ricade all'INTERNO del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;
- c) l'area risulta essere soggetta a Vincolo di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 (Vincolo di cui all'art. 134 co. 1 lettera "c" e "f");

ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:

1. Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legge.;

RICHIESTA DAL TECNICO PROGETTISTA

2. Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.

NON ESISTONO ABUSI

3. Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.

PROT. 417 DEL 30/01/1986 POS. 169

INTRODUZIONE:

TRATTASI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI AGGREGATO EDILIZIO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

DESCRIZIONE DELLO STATO AUTORIZZATO:

GLI ATTI AUTORIZZATIVI RINVENUTI IN ARCHIVIO SONO:

PER LA PARTICELLA N. 349:

-LICENZA EDILIZIA N. 96 DEL 1976 PER RIFACIMENTO DEL TETTO;

-DIA PER OPERE INTERNE PROT. N. 3262 DEL 30 AGOSTO 2004;

PER LA PARTICELLA N. 350:

-AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 2030 DEL 11/07/1980 PER RIPARAZIONE DANNI DOVUTI AL TERREMOTO DEL 19/09/1979;

-RICHIESTA DI CONCESSIONE IN SANATORIA 417/1986 PER OPERE IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 2030/1980;

PER LA PARTICELLA N. 351 SUB. 3:

-CONCESSIONE EDILIZIA N. 22/1994 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE;

-DIA PROT. 2157 DEL 15/06/2002 PER RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE;

-DIA 1261 DEL 27/03/2008 PER REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA;

-DIA PROT. 1980 DEL 15/05/1980 PER OPERE IMPIANTISTICHE;

PER LA PARTICELLA N. 352:

-CONCESSIONE EDILIZIA N. 08/1993 PER RISTRUTTURAZIONE DELL'INTERO FABBRICATO E SOSTITUZIONE DEL TETTO IN LEGNO CON SOLAIO IN LATEROCEMENTO;

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'aggregato a seguito del sisma del 24/08/2016 ha subito danni gravi tali da essere dichiarato inagibile (schede Aedes con esito E).

L'immobile è stato demolito a seguito di Ordinanze Sindacali:

-N° 161/S-2 DEL 13.02.2017;

-N° 168/S-2 DEL 13.02.2017;

-N° 169/S-2 DEL 13.02.2017;

-N° 101 DEL 27.04.2017;

DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO DI RICOSTRUZIONE:

Il progetto prevede la demolizione di quanto resta del precedente aggregato edilizio demolita a causa dei gravissimi danni riportati in seguito agli eventi sismici, e la ricostruzione sul medesimo sedime del sedime del fabbricato preesistente. Vengono rispettati sia le dimensioni e l'orientamento dell'edificio demolito sia i distacchi dai fabbricati limitrofi.

La superficie totale del nuovo fabbricato (Sup. lorda + Sup. accessoria) sarà minore di quella preesistente, questa riduzione è dovuta alla scelta di non realizzare il terzo livello della Particella n. 350.

L'edificio come il preesistente sarà organizzato su tre livelli e manterrà l'organizzazione delle unità immobiliari sullo schema dell'edificio demolito. Verrà solo introdotta una modifica nella porzione di fabbricato indicato catastalmente come particella 350. La suddivisione originaria in due unità

abitative organizzate rispettivamente su due e tre piani con unico affaccio verrà sostituita da una suddivisione per livelli. Saranno realizzate 3 abitazioni, una per ciascun piano e tutte con il doppio affaccio ai fini del miglioramento igienico sanitario. Questa modifica richiede il riutilizzo della SUL dell'altana non ricostruita in compensazione per il cambio di destinazione d'uso del piano terra della Part. 350 sub. 2.

L'EDIFICIO RISULTA SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D.LGS. 42/2004.

PRECISAZIONI

Trattasi di intervento diretto alla realizzazione di edificio conforme a quello preesistenti quanto a collocazione, ingombro plani-volumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche per l'adeguamento alla normativa antisismica, si fa presente che si riscontra un aumento volumetrico non giustificabile del sottotetto dell'unità immobiliare censita con la particella 349.

PRATICA DI CONDONO PROT. N. 417 del 30/01/1986 POS. 169 Legge 47/85: riguardante l'aumento di volumetria del fabbricato pari a 48,30 mc complessivi in difformità rispetto all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori post sisma di 1979 prot. N. 2030 del 1980, realizzati in corrispondenza del piano terzo sottotetto, originariamente non abitabile, in oltre è stata eseguita una variazione del prospetto sud con l'aggiunta di due nuove finestre, Richiedente Brandi Romano, (Richiedente originario domanda di condono Brandi Silvano).

CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO

VISTI gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

VISTO il raffronto tra il progetto presentato per i lavori di ricostruzione adeguamento sismico, ai sensi dell'ordinanza n.19 del 07/04/2017 e ss. mm. ii. e gli elaborati rinvenuti;

Relativamente al **PARERE PAESAGGISTICO** ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 (**CONDONO EDILIZIO**) questo ente per quanto di competenza **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alle condizioni indicate dall'autorizzazione paesaggistica 02/2020- determina N. 70 del 24/09/2020, che si allega alla presente.

CONSIDERATO che la documentazione tecnica reperita e tutte le integrazioni esaminate, pervenute nella piattaforma Gedisi, sono sufficienti per esprimere il parere per la **pratica di Ricostruzione ID 8780/2022 - Prot. n. 12-057001-0000026604 -2022.**

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista edilizio urbanistico alla definizione del condono edilizio n°169 Legge 47/85 Prot. 417 (Richiedente originario domanda di condono Brandi Silvano).

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA ALL'INTERVENTO SOPRA IN OGGETTO, CONDIZIONATO ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- a) L'IMMOBILE CENSITO CON LA PART. 349 INSISTENTE DELL'AGGREGATO, DOVRA' MANTENERE L'ALTEZZA INTERNA MASSIMA DEL SOTTOTETTO DI 2.20 M¹;
- b) AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:
 - i prospetti siano intonacati "a mano libera" (secondo la tradizione, cioè senza l'ausilio di sestri);
 - si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;

- la tinteggiatura dell'intonaco sia realizzata "in pasta" oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa Soprintendenza;
- siano replicate e/o realizzate ex novo le "cornici", in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
- non si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch'esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non "plastiche";
- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre;
- la soletta dei balconi non siano realizzate con l'effetto scatolare tipo mensola in cemento armato, ma sia realizzata secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti "a doppio t", o secondo altre modalità della tradizione storica;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d'ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;
- il tetto sia realizzato in legno e sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;
- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
- siano opportunamente occultare opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;
- eventuali riproposizioni di passaggi archivoltati non siano mai in struttura intelaiata, ma corpo dell'arco (piedritti e conci) sia realizzato in conci di pietra locale ed innestato nella struttura;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- In fase di rivestimento esterno (intonaco) predisporre nelle facciate prospettanti sulla pubblica via, in corrispondenza degli spigoli per tutta l'altezza (fino allo sporto di gronda) canaletta sottotraccia in materiale plastico autoestinguente per il passaggio della p.i.;
- Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente se necessaria, all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico (da richiedere al Comune).
- Si dispone altresì obbligatoriamente, essendo l'immobile di cui trattasi in zona rossa (ordinanza n°21/2020 del 11/06/2020) che prima dell'inizio di lavori sarà necessario ottenere la prescritta autorizzazione di accesso per tutti gli operatori (progettisti compresi) nel processo di ricostruzione.

SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :


- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento: Geom. Giancarlo Guidi Tel.0746/80435,
giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it

Cordiali saluti

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

Geom. Giancarlo Guidi



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Arch. Dario Secondino





COMUNE DI ACCUMOLI

ORIGINALE

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA

Determinazione n. 70 del 24-09-2020

OGGETTO	<p>Autorizzazione paesaggistica n.02/2020 ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004.Parere paesaggistico ai sensi dell'art.32 L.47/85 per Concessione in Sanatoria n.417 del 30/01/1986 a variazione dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in seguito al sisma 1979, prot. n. 2030/1980 - Istante Romano Brandi Fraz. Grisciano - prot. n. 8144 del 15/10/2019 - fg 7 p.IIa 350, sub 2.</p> <p>CIG:</p>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di funzione, n. 05 del 02/01/2018;

VISTO il Decreto n. 15 del 26/09/2019 che nomina Responsabile dell'Area IV Edilizia, Ricostruzione e Urbanistica l'Arch. Dario Secondino;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Romano Brandi in data 15/10/2019 prot. n.8144, corredata della documentazione prevista e del relativo progetto, intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 32 della Legge n.47/85 e s.m.i., l'autorizzazione per la "La domanda di Concessione in Sanatoria n.417/1986 a variante dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in seguito al sisma 1979, prot. n. 2030/1980 in Frazione Grisciano", in area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e f) del D.Lgs. n. 42/2004, dall'art. 9 delle norme del PTPR e s.m.i., censita al NCEU al fg.7 p.IIa 350 Sub 2;

VISTO che dall'esame della documentazione allegata, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 e successive modifiche e integrazioni,

VISTO che dalla relazione tecnica dell'arch. Giulia Villani l'intervento, per cui si chiede autorizzazione paesaggistica e propedeutico al rilascio di Concessione in Sanatoria (prot. n.417 del 30/01/1986) ai sensi della L.47/85 consiste in un aumento di volumetria del fabbricato pari a 48,30 mc complessivi in difformità rispetto all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori post sisma di 1979 prot. n. 2030 del 1980, realizzati in corrispondenza del piano terzo sottotetto, originariamente non abitabile, in oltre è stata eseguita una variazione del prospetto sud con l'aggiunta di due nuove finestre, come richiamato dal tecnico incaricato " non eccede la volumetria assentita per più del 15% e risale al 1981" presso la Frazione Grisciano Comune di Accumoli;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 59 del 19.12.1995 e s.m.i., con la quale sono state subdelegate ai Comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di tutela ambientale, "subdelega ai Comuni con funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionale 16 marzo 1982 n. 16 e 3 gennaio 1986 n.1";

VISTA la determinazione della Regione Lazio n. B6832 del 28.12.2009, che individua il Comune di Accumoli tra i Comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 01.01.2010;

VISTA la legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i., che disciplina la "pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (P.T.P.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 5 - Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale n. 24/1998 e s.m.i. e la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

RILEVATO che dall'esame istruttorio del progetto presentato da Romano Brandi risulta quanto segue:

INQUADRAMENTO

Destinazione d'uso di PRG: Zona A/2 Centro Storico - Approvato con G.R. Lazio n. 889 del 16/11/17;

classificazione a tutela A/2 centro storico L. R.N. 24/98 art. 6 - 8 - 24 ;

P.T.P.R. Lazio adottato - D.G.R.n. 556 del 25.07.07 e D.G.R. n.1025 del 21.12.07: la zona ricade nelle aree tutelate per legge, paesaggio degli insediamenti urbani art 24, protezione dei corsi delle acque pubbliche, protezione dei parchi e delle riserve naturali artt.9-35-37,D.P.R. 24/12/1954), art. 134, c.1, lett. b) ed art. 142 del D. Lgs. 42/04;

L'autorizzazione è subdelegabile ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. I della L.R. n° 59 del 19.12.1995;

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Tenendo presente che trattasi di parere paesaggistico in relazione ad un domanda di concessione in sanatoria (prot. n. 417 del 30/01/1986) a variazione di un titolo autorizzato all'esecuzione dei lavori in seguito al sisma del 1979 (prot .n. 2030 del 1980), non si vedono motivi ostativi per l'aumento di cubatura pari a 48,30 mc, in quanto non si eccede il 20% della volumetria assentita (il tecnico dichiara un aumento entro il 15%), condizione posta dalle norme del PTPR per gli ampliamenti dei manufatti esistenti ad uso residenziale ricadenti nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani (Tabella B, punto 3.1 dell'art.27 delle NTA).

Art.35 - Protezione dei corsi delle acque pubbliche delle NTA del PTPR le disposizioni del comma 14 favoriscono il recupero del patrimonio edilizio ricadenti nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile, con incrementi di cubatura fino al 20%;

Art.37 - Protezione dei parchi e delle riserve naturali delle NTA del PTPR le disposizioni del comma 9 del medesimo articolo prevede che il nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco assorba anche l'autorizzazione paesaggistica, purché esso sia espressamente rilasciato, è stato così rilasciato parere prot. 2019-0014082, Pos. UT-RAU.EDLZ 1736 del 16/11/2019 da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Si fa altresì presente che la norma di PRG vigente in zona A/2 prevede ampliamenti in ragione del 15% delle volumetrie esistenti, destinati a garantire miglioramento igienico, statico e funzionale degli organismi edilizi.

VISTO il parere espresso con prescrizioni dal tecnico incaricato, Dott.ssa Arch. Giulia Villani, incaricata con determinazione n. 12 del 12/06/2018, in merito alla VALUTAZIONE in ordine alla COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA dell'intervento, prot. n.8144 del 15/10/2019 come di seguito riportato:

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti:

- gli infissi siano in legno di colore del legno stesso;

- gli infissi siano in legno di colore del legno stesso

- sono mantenuti gli eventuali scuri in legno e gli imbotti in pietra locale;

- il fabbricato sia interamente intonacato e la tinteggiatura, mai di natura plastica, sia del colore delle terre, qualora non si optasse per rivestimento in pietra a faccia vista;

- siano rimossi eventuali fili di impianti attualmente fuori traccia;

- la copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pannelle in laterizio o tavolato in legno;

- si adottino opere di lattoneria in rame.

Si fa presente che deve essere verificata la conformità urbanistico edilizia delle opere alle vigenti normative urbanistico edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura, verificando nel caso la presenza di gravami di uso civico e diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento, tale parere non sostituisce autorizzazioni, licenze, nullaosta, o assensi di competenza di altre amministrazioni interessate (come ad esempio in materie di sicurezza statica).

CONSIDERATO che l'intervento proposto può ritenersi **conforme**, ai sensi del comma 7, art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli elaborati ed il relativo esame istruttorio del progetto sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 11/04/2019 prot. n.3065;

CONSIDERATO che il 17/09/2020 prot. n.6835 è pervenuta l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con il prescritto **PARERE FAVOREVOLE** per quanto riguarda la domanda di concessione in sanatoria n.417 del 30/01/1986 a variazione dell'esecuzione dei lavori a seguito del sisma del 1979 prot. n.2030/1980;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 e s.m.i.;

DETERMINA

Ai sensi dell'art.146, comma 7, del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i., **la conformità all'esecuzione delle opere di cui al progetto descritto in premessa, con le prescrizioni sopra indicate;**

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici;

Restano fermi gli obblighi previsti dal Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

La presente autorizzazione:

- sarà pubblicata secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 59 del 19.12.1995 e s.m.i.;

- è efficace trascorsi 20 giorni dall'invio alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e alla Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall'art. 146, comma 11, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

- è valida cinque anni, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della presente.

Il Responsabile dell'Area
Arch. Dario Secondino

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2023/ **0006247**

Pos. UT-RAU- EDLZ 2406

(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li **09 GIU. 2023**



Spett.le U.S.R. Lazio
PEC: **pec.ricostruzionelazio@legalmail.it**

Alla Regione Lazio
ca. Dott. Luca Ferrara
Dirigente Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione - Conferenze di Servizi
PEC: **conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it**

Alla Regione Lazio
Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali
PEC: **vinca@regione.lazio.legalmail.it**

Al Comune di Accumoli
PEC: **comune.accumoli@pec.it**

Al Sig. Gabriele Sperini
c/o Arch. Francesco D'Ambrosio
PEC: **fr.dambrosio@pec.archrm.it**

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reperto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
e-mail: **042613.001@carabinieri.it**

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di Amatrice
e-mail: **042614.001@carabinieri.it**

per Albo Pretorio - SEDE
e-mail: **urp@gransassolagapark.it**

OGGETTO: Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 133 del 31 gennaio 2023, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8780, richiedente Gabriele Sperini. Loc. Grisciano – **Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991.**

Rif. Prot. n. U.0558860 del 23-05-2023 di convocazione della Conferenza di Servizi

IL DIRETTORE

- **VISTA** la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 24-05-2023 con prot. n. 5625;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 107 del 22 agosto 2020, trattasi di intervento edilizio conforme al preesistente, che prevede la demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma, ubicato in un ambiente urbano;
- **VISTO** l'art. 1, co. 3,4,5 dell'Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 114 del 9 aprile 2021, secondo cui l'intervento in oggetto, trattandosi di intervento edilizio conforme al preesistente, non necessita di nulla osta dell'Ente Parco, che non viene quindi rilasciato, ai sensi del comma 4 della "Norma Transitoria" delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
 - **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 - **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
 - **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.,
 - **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
 - **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
 - **VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
 - **VISTA** D.G.R. Lazio n. 64 del 29/01/2010 e la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011
 - **VISTA** la Legge n. 157/1992
 - **VISTO** il parere favorevole sulla "Valutazione di Incidenza Ambientale" in fase di screening (livello 1), di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., espresso dagli uffici dell'Ente in data 05/06/2023 e conservato agli atti;
 - **RITENUTO** che, data l'ubicazione degli interventi in area urbana e antropizzata, si possono escludere incidenze significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario;
 - **RITENUTO** che, nell'area di riferimento, gli interventi edilizi su edifici eseguiti nei centri urbani o in aree agricole antropizzate, sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, solo ed esclusivamente per quanto riguarda la chiroterofauna, le cui specie presenti in Italia sono tutte di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat";
 - **CONSIDERATO** che si possono escludere eventuali incidenze negative sulla chiroterofauna, poiché l'intervento riguarda la ricostruzione di un edificio già demolito, escludendo quindi a priori la possibilità che vi possano essere ambienti interni o esterni idonei a ospitare colonie di svernamento o riproduzione;
 - **RILEVATO** che l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto riguarda la ricostruzione, previa demolizione già effettuata, di un edificio danneggiato dal sisma, da realizzarsi in un'area spiccatamente urbana e antropizzata, purché vengano rispettate opportune misure di mitigazione di carattere generale;
 - **VERIFICATO** che l'intervento è compatibile con le previsioni del Piano per il Parco relativamente alle zone "d2" - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare;
 - **RICHIAMATA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art.5 del D.PR. 357/1997 e ss.mm.ii.,

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale** in fase di screening (Livello1) di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.G.R. n. 64 del 29/01/2010 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto riguarda la ricostruzione, previa demolizione già effettuata, di un edificio danneggiato dal sisma, da realizzarsi in un'area spiccatamente urbana e antropizzata; purché vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione di carattere generale:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verificassero sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) è fatto obbligo di ispezionare a vista prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
 - g) l'eventuale illuminazione esterna da realizzare dovrà essere orientata verso il basso e si dovranno utilizzare luci a LED, evitando luci bianche e multispettro;
 - h) gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chiroterteri, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco;
 - i) vengano comunicati ai Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" di Amatrice (RI), tramite e-mail in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

e

RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

per l'istanza di condono edilizio prot. n.1842 del 31/05/1986 – Legge n.47 del 28/02/1985 - presentata al Comune di Accumoli con prot. n. 417 del 30-01-1986, in variante dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in seguito al sisma del 1979, dell'unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio 7 Particelle 350 Sub 2.

II PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.

La Stazione Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricata di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 - c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Amatrice (RI), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

SI COMUNICA CHE IL NULLA OSTA DA PARTE DI QUESTO ENTE SUL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE, DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L. 394/91, NON RISULTA NECESSARIO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 114 DEL 09-04-2021 E DEL COMMA 4 DELLA "NORMA TRANSITORIA" DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO.

Cordiali saluti.

CCR/ccr

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.

 IL DIRETTORE F.F.
 (Avv. Elsa OLIVIERI)


 Ente Parco Nazionale
 del Gran Sasso e Monti della Laga

 Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
 tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
 Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
 gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo
 Patrimonio Culturale

 C.da Madonna delle Grazie
 64045 Isola del Gran Sasso (TE)
 tel. 0861.97301
 fax 0861.9730230


*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

*Roma**Al* Ufficio Ricostruzione Lazio
*pec.ricostruzione Lazio@legalmail.it**E.p.c.*Al Comune di Accumoli
*comune.accumoli@pec.it*Al Progettista Arch. F. D'Ambrosio
fr.dambrosio@pec.archrm.it

*risposta al foglio 0558860 del 23.05.2023
pervenuto il 23.05.2023
(ns. prot. 10626 del 24.05.2023)*

*Oggetto:***Comune di Accumoli (Ri), frazione Grisciano**

area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Dati catastali: foglio 7, particelle 349, 350, 351, 352

Proprietà **Gabriele Sperini**

convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 133 del 31 gennaio 2023, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile ID 8780 di demolizione e ricostruzione dell'immobile ID 8780

Condono ex l. 47/85 e demolizione e ricostruzione da autorizzare ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Parere vincolante

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con la nota indicata a margine:

- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato che codesta Amministrazione ha inoltrato alla scrivente accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa;
- *preso atto* che una unità immobiliare dell'aggregato ID 8780 è stata oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi della L.47/1985 presentata con protocollo n. 417 del 30/01/1986 in variante dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in seguito al sisma del 1979, prot. 2030/1980;
- *considerato* che il Comune di Accumoli ha rilasciato con Determina dirigenziale n. 70 del 24/09/2020 l'Autorizzazione Paesaggistica n.02/2020;
- *valutato* che l'intervento da realizzare consiste nella demolizione e ricostruzione di un aggregato, costituito da quattro distinte unità edilizie, le quali nello stato ante sisma presentano caratteri tipo-morfologici spiccatamente identitari del costruito storico locale;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di esclusiva competenza dell'area funzionale paesaggio, **esprime parere favorevole al condono in oggetto e propone i seguenti suggerimenti volti alla miglior ricostruzione possibile, finalizzata al recupero degli spiccati valori identitari del costruito storico del Centro e delle Frazioni:**



1. si operi la fedele riproposizione dello stato ante-sisma; in particolare, in merito alla ricostruzione dei fronti, siano rispettati gli allineamenti, sia in verticale che in orizzontale delle bucaure, la distanza tra le stesse e le proporzioni originarie, ovvero evitare di far prevalere una dimensione nelle eventuali modifiche delle aperture; sia mantenuta, nonostante l'allineamento dei solai dovuti alla struttura in c.a., la differenziazione degli allineamenti orizzontali delle aperture; Siano riproposte, il più possibile fedelmente, le tipologie di portali e cornici preesistenti (portali archivoltati, portali architravati etc.); siano dimensionati correttamente gli elementi lapidei da riproporre che dovranno essere degli spessori tradizionali; evitare l'utilizzo di lastre in pietra di spessori non congrui con l'edilizia storica;
2. i prospetti siano intonacati "a mano libera" (secondo la tradizione, cioè realizzando una superficie irregolare senza l'ausilio di guide); si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo gli impasti tradizionali, a base di calce e pozzolana (come sopra); la tinteggiatura dell'intonaco sia realizzata "in pasta" oppure mediante stesura di due mani di colore. La seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto scialbato e non piatto; i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati o altro; il RAL replichi il precedente attestato in fotografie storiche. In alternativa, sia definito, orientativamente, nelle cromie color sabbia/terra pozzolanica, e/o in generale, seppur con le dovute cautele, nei colori della tradizione locale, opportunamente attestata; NON si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
3. - - siano mantenuti gli impaginati storici, ANCHE SE IRREGOLARI, di finestre e porte finestre (si mantenga, nel nuovo costruito, l'irregolairtà dei fronti storici, la varietà tipologica ed architettonica pre-esistente. A titolo d'esempio si raccomanda: di evitare coloriture uniformi per più edifici contigui; di evitare una standardizzazione delle aperture per dimensioni e forme delle cornici per unità edilizie differenti (anche se contrassegnate da un'unica part. Catastale); di mantenere, anche all'interno dello stesso edificio, le differenze dimensionali e formali delle aperture appartenenti a fasi diverse;
4. - laddove storicamente presenti, siano replicate, (e/o laddove giustificabili/compatibili, siano realizzate ex
5. novo) le "cornici" in intonaco/pietra lungo le aperture esterne (porte e finestre);
6. - in merito alle finestre, sia privilegiata la scelta degli infissi esterni in legno completi da persiane esterne e/o portelloni, tali complementi sia necessariamente in legno, da trattarsi preferibilmente "a faccia vista"; eventuali complementi storici in metallo dei vecchi infissi ("maschio", "ferro alla spagnola", grate, ecc) siano restaurati e reimpiegati o replicati;
7. grate e parapetti siano reimpiegati (se superstiti e ancora efficienti) e/o replicati in ferro martellato, secondo la tradizione, o secondo altre tradizioni locali; siano evitati i parapetti "a petto d'oca", a meno di scelte giustificabili; si eviti ogni tipo di ghirigoro; - il portone d'ingresso sia rivestito in legno a doghe verticali od orizzontali, secondo la tradizione locale; nel caso di eventuali altre aperture, tipo sportello da garage, non è assentibile la saracinesca in metallo, ma
8. si farà ricorso a portone in legno , anche a più ante, progettato in ordine alle opportune esigenze di sicurezza (p.e. completandolo con contro sportelli in metallo interni)
9. la struttura delle falde del tetto sarà in legno; siano riproposti gli sporti di gronda tradizionali con tavolato ligneo o pannelle a seconda dello stato ante-sisma e dei caratteri architettonici dell'edificio; sia previsto l'inserimento di comignoli coerenti con l'edilizia tradizionale, differenziandoli in base alle caratteristiche dell'edificio
10. sia prestata particolare attenzione nella progettazione degli aggetti le cui caratteristiche dovranno richiamare la tradizione costruttiva locale optando per balconi con mensole lapidee o balconi con solai a voltine o altre tradizioni locali;
11. In merito alla coibentazione dell'edificio si valutino soluzioni alternative al cappotto esterno, come ad esempio un isolamento interno al pacchetto, nelle finalità: di compatibilità materica con le finiture superficiali; di durabilità e manutenibilità dei fronti nel tempo; di facilità ed efficacia nel montaggio degli elementi lapidei delle cornici, marca-davanzali etc. che siano questi di recupero o di nuova produzione;
12. per l'alloggio degli elementi a motore degli impianti di riscaldamento-raffreddamento siano collocati, laddove possibile, negli ambienti sottotetto debitamente areati da aperture complanari alla falda di copertura; laddove questo non fosse possibile si valuteranno soluzioni alternative che siano il meno invasive possibile per i fronti e gli spazi comuni (comprese le corti interne).
13. - eventuali i moduli fotovoltaici (se richiesti nella presente istanza): a) in caso di nelle ricostruzioni/nuove



costruzioni, saranno integrati (non appoggiati) nelle falde, in appositi alloggi; detti moduli saranno dello stesso colore delle tegole e avranno superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili con il contesto; eventuali accumulatori e/o elementi connessi all'impianto, se a vista, saranno totalmente occultati; b) in caso di falde già esistenti, a seconda delle zone identitarie, previa opportuna approvazione di questo Ufficio, i moduli potranno essere semplicemente appoggiati (e non integrati);

14. - saranno opportunamente occultate opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
15. - siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
16. - si faccia uso di pluviali in rame con finitura grezza (no lucido, no satin) o alluminio color rame (con finitura grezza) o elementi fittili (in terracotta);

Si resta in attesa di copia dell'autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che vorrà recepire le condizioni sopra indicate.

Si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 21/11/1971, rispettivamente entro 60 giorni (art. 29 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199 del 21/11/1971) dalla data dell'avvenuta notifica del presente atto.

Responsabile del Procedimento:

Arch. Gioacchino Piazza



Copia

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da
LISA LAMBUSIER
O=MIC
C=IT

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005





DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Regione Lazio
Direzione generale
Ufficio GR/DG/UI
Rappresentante unico e ricostruzione, Conferenze di servizi

Regione Lazio
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio DU0100

e p.c.
Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
gransassolagapark@pec.it

Oggetto: Comune di Accumoli (RI)

Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8780, richiedente Gabriele Sperini.
Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i., (ns elenco 328/2023)

Si fa riferimento all'intervento in oggetto, che ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" sul quale l'Ufficio Rappresentante unico e ricostruzione, Conferenze di servizi, con nota prot. n. 563455 del 24/05/2023, ha indetto la Conferenza di servizi interna sull'intervento;

La presente è relativa alla competenza di quest'Area in materia di procedura di valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", nonché al DPR n. 357/1997 e s.m.i.

Si prende atto dalla documentazione tecnica di progetto, disponibile nel box internet regionale che l'intervento consiste nella demolizione e ricostruzione di un aggregato a destinazione residenziale in loc. Grisciano.

Preso atto del parere urbanistico – edilizio favorevole del Comune di Accumoli reso con nota n. 5431 del 13/6/2023.

Preso atto della nota prot. n. 6247 del 9/6/2023, acquisita con prot. 630317 del 9/6/2023, con cui l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha trasmesso il sentito, necessario, ai sensi dell'art 5 comma 7 del DPR 357/97 e s.m.i., al fine di esprimere il parere di competenza di questa Area.



**REGIONE
LAZIO**

In considerazione delle caratteristiche, ubicazione e dell'entità dell'intervento e degli obiettivi di conservazione della ZPS, elencati nel relativo Formulario standard, si ritiene che l'intervento in argomento, non possa comportare incidenze negative significative, su habitat di specie e specie tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000.

In conclusione, ci si esprime quindi favorevolmente sull'intervento in argomento senza la necessità di ulteriori fasi della procedura di valutazione di incidenza a condizione che siano rispettate le indicazioni del sopra citato sentito dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (prot. n. 6247 del 9/6/2023).

Si evidenzia in ultimo, che tale comunicazione è riferita esclusivamente alle competenze della scrivente Area in materia di valutazione di incidenza e non esime il proponente dall'acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri e/o autorizzazioni.

Il Dirigente dell'Area

Arch. Fabio Bisogni

BISOGLNI FABIO

2023.06.21 20:16:08

Signer:

CN=BISOGLNI FABIO

C=IT

O=REGIONE LAZIO

2.5.4.97=VATIT-801434905

Public key:

RSA/2048 bits

Il Dirigente Regionale

Signed to Consoli

CN=CONSOLI VITO

C=IT

O=REGIONE LAZIO

2.5.4.97=VATIT-80143490581

Copia

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo n° 2022-0001005792
Posizione n° 135772

li 08/11/2022

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Accumoli** p.e.c. **sara.bonamici@archiworldpec.it**

Al Committente Consorzio n.052 Grisciano
p.e.c. **gabriele.sperini@geopec.it**

Al Delegato Renato Vita
p.e.c. **v.renato@pec.ording.roma.it**

OGGETTO: ATTESTATO DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Accumoli (RI) Zona Sismica 1

Committente Consorzio n.052 Grisciano

**Lavori di Ricostruzione aggregato edilizio codice n.052 Comune di Accumoli frazione
Grisciano - rif. cat. foglio 7 part. 349, 350, 351, 352.**

Distinto in catasto al foglio n° 7 Particella n° **349, 350, 351, 352** Località -
Via **Grisciano snc** Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2022-0001005792** del **13/10/2022** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dal committente e dal progettista inerente la completezza e la veridicità dei dati immessi nel sistema informatico;
- Considerato che il progetto presentato, ai sensi del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è soggetto alla verifica a campione mediante sorteggio nella misura del 15% dei progetti presentati mensilmente;
- Visto l'esito del Sorteggio prevista dall'art.12, del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 dal quale risulta che il progetto presentato non è rientrato tra quelli estratti per essere sottoposti al controllo della Commissione Sismica di cui all'art.6, art.7, art.13, del predetto Regolamento Regionale;



che il **PROGETTO** di che trattasi è stato **DEPOSITATO** agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e che lo stesso non è tra quelli sottoposti a controllo a campione da parte della Commissione Sismica, pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare i lavori di Ricostruzione aggregato edilizio codice n.052 Comune di Accumoli frazione Grisciano - rif. cat. foglio 7 part. 349, 350, 351, 352., in zona sismica nel Comune di Accumoli Foglio n.ro 7 Particella n.ro 349, 350, 351, 352, in conformità al progetto esecutivo redatto da **Renato Vita**.

Il responsabile del procedimento

Il dirigente

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.

